



**Al Presidente
dell'Assemblea Legislativa
della Regione Emilia-Romagna**

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Il sottoscritto
Consigliere del Gruppo Lega Nord

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 28 della LR 24/01 i Comuni disciplinano, con regolamento, la mobilità degli assegnatari negli alloggi di erp;
- la mobilità può essere richiesta dall'assegnatario per l'inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, per oggettivo sottoutilizzo dell'alloggio rispetto al numero degli occupanti, nonché per dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali o per l'avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza;
- la mobilità può essere attivata d'ufficio per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso faccia parte ovvero per altri gravi motivi specificamente individuati dal regolamento comunale;

Considerato che:

- l'articolo 14 del regolamento comunale di Imola prevede che la mobilità d'ufficio è disposta dall'Ente proprietario per risolvere gravi e documentate situazioni socio-sanitarie, in caso di accertato pericolo o nocumento anche determinato da problemi di salute per gli stessi e non sia praticabile l'ordinaria procedura o per affrontare problematiche di morosità per lo più derivanti dall'alto canone di affitto e/o spese gestionali dell'alloggio assegnato, a seguito di accordo su un piano di rientro dalla morosità maturata con l'Ente gestore;
- l'articolo 15 dello stesso regolamento comunale prevede che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a, della L.R. n. 24/2001 e s.m.i., la mobilità può essere richiesta dall'assegnatario per l'inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute, nonché per dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali o per l'avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza;



Rilevato che:

- sono numerosi i casi di alloggi certificati anti igienici dall'Ausl di Imola o di nuclei familiari che non riescono a rimediare alle morosità per lo più derivanti dall'alto canone di affitto e/o spese gestionali dell'alloggio assegnato;
- l'articolo 15 del regolamento comunale precisa che non viene considerata valutabile la domanda di mobilità sia d'ufficio che d'istanza, da parte di soggetti non in regola con i pagamenti del canone e/o degli oneri condominiali, o in relazione ad altri aspetti contrattuali o con procedura di decadenza in corso;

Ritenuto che:

- la non presa in carico dei nuclei familiari con morosità, contrasta con lo stesso regolamento comunale che permette di inoltrare richiesta di mobilità per problemi di salute o per affrontare problematiche di morosità per lo più derivanti dall'alto canone di affitto e/o spese gestionali dell'alloggio assegnato;

Interroga la Giunta Regionale per sapere:

- se la non presa in carico delle richieste di mobilità dei nuclei familiari con morosità, prevista dal regolamento comunale di Imola, è legittima ai sensi della Legge Regionale 24/01;
- se un nucleo familiare può continuare a vivere in un alloggio certificato anti igienico dall'Azienda USL competente.

Bologna, 8 gennaio 2018

Daniele Marchetti